

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACAUTICHE E AMBIENTALI

REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO PROFESSIONALE IN FARMACIA

Art. 1 - Definizione del tirocinio

Il tirocinio, previsto dai Regolamenti Didattici vigenti per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartenenti alla Classe delle Lauree Magistrali LM13 - Farmacia e Farmacia industriale ed incardinati nel Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell'Università degli Studi di Messina e per gli studenti degli ordinamenti previgenti, può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico od ospedaliere che abbiano aderito all'accordo di cui al successivo art. 2.

Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 4. L'attività svolta con il tirocinio non dà luogo a un rapporto di lavoro, né costituisce presupposto per un futuro rapporto di lavoro tra tirocinante e farmacia ospitante, né può essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale; ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normativa sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 2 - Rapporti con le farmacie

I rapporti con le farmacie sono regolati da appositi accordi che verranno stipulati fra il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell'Università degli Studi di Messina, l'Ordine Professionale e le ASL delle provincie del bacino di utenza dell'Università di Messina. Le farmacie che attivano il tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università di Messina debbono inviare al Presidente dell'ordine dei Farmacisti della provincia di cui fanno parte un atto di adesione all'accordo, sottoscritto dal titolare o dal direttore della farmacia o dal legale rappresentante delle aziende speciali. Tale accordo ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato anno per anno, salvo disdetta di una delle parti. E' compito dell'Ordine competente per territorio predisporre ed aggiornare l'elenco delle farmacie convenzionate, curarne la diffusione e trasmetterlo alla Segreteria Studenti - Area Medica 2 dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio

In ottemperanza a quanto stabilito dalle Direttive 85/432/CE, 2005/36/CE art.44, comma 2, lett. b), e ripreso dalle Ministeriali prot. n.438 del 28/2/2000 e prot. n.570 dell'11/03/2011, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi equivalenti a 30 Crediti Formativi Universitari, come indicato nell'art.1 dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Messina, ovvero per un numero di ore pari a 900 (1 CFU = 30 ore, nota della Direzione Generale del MIUR prot. n.570 dell'11-03-11). Il titolare o direttore della farmacia che ha accolto il tirocinante assume il ruolo di "tutor" ed è responsabile del tirocinio professionale svolto; per tale attività di "tutor" può essere nominato un delegato del titolare o del direttore, a condizione che svolga attività professionale continuativa all'interno della farmacia. Il tirocinante deve indossare il camice bianco con un cartellino identificativo dato dall'Ordine professionale, da restituirsi al termine del tirocinio: nessuna dispensazione al pubblico dei medicinali deve avvenire in condizioni di autonomia e senza il controllo del "tutor". Il tirocinio deve essere svolto presso un'unica farmacia e può essere articolato in due frazioni temporali fermo restando la durata complessiva e dovrà essere completato nell'arco di non più di due anni accademici. Per motivate esigenze particolari, previa approvazione dell'Ordine Professionale della provincia in cui ha sede la farmacia, il tirocinio può essere svolto in più farmacie della stessa provincia.



Art. 4 - Finalità del tirocinio

Il tirocinio deve essere orientato a fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:

- a) la conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
- b) la prestazione farmaceutica, con particolare riguardo a quella svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale:
- c) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione attraverso il momento distributivo, finalizzate al corretto uso dei medicinali ed alla prevenzione;
- d) le fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
- e) i prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
- f) la gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
- g) l'impiego eventuale dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali;
- h) l'ordine professionale e la deontologia;
- i) la pratica di preparazione galenica.

Art. 5 - Domanda di tirocinio

La domanda di tirocinio deve essere presentata alla Segreteria Studenti – Area Medica 2 dell'Università degli Studi di Messina almeno un mese prima della data di inizio prevista. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio, con l'approvazione scritta dell'Ordine o dell'ASL competente per il territorio. Il titolare o direttore della farmacia che accoglie il tirocinante comunica per iscritto all'Ordine dei farmacisti, e nel caso di farmacie ospedaliere anche all'ASL, che sarà comunque tenuta a darne comunicazione anche all'Ordine professionale competente, ed alla Segreteria Studenti – Area Medica 2, la data di inizio e la presunta data di fine dell'attività di tirocinio. Presso l'Ordine, che avrà cura dell'effettivo e corretto svolgimento del tirocinio, sarà istituito un registro per l'annotazione degli estremi di cui al punto precedente, riguardante ogni singolo tirocinante che abbia svolto la sua attività presso le farmacie della provincia. Qualsiasi variazione dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicato per iscritto alla Segreteria Studenti – Area Medica 2 dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 6 - Libretto di frequenza

Lo studente prima di iniziare il tirocinio è tenuto a ritirare presso Segreteria Studenti – Area Medica 2 il libretto di frequenza, che deve essere compilato e firmato giornalmente con la descrizione dell'attività svolta. Il libretto deve essere controfirmato giornalmente dal referente della farmacia che dovrà inoltre, al termine del periodo di tirocinio, riportarvi il giudizio complessivo. Il competente Ordine, considerato anche il contenuto del libretto, certifica la validità, del tirocinio e trasmette la documentazione, libretto incluso, alla Segreteria Studenti– Area Medica 2 dell'Università degli Studi di Messina in tempo utile per consentire allo studente di poter sostenere l'esame di Laurea o Laurea Magistrale.

Art. 7 - Scadenze

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali provvederà ad inviare in tempo utile agli Ordini dei Farmacisti delle province del bacino di utenza dell'Università di Messina il testo dell'accordo di cui all'art. 2 per la relativa stipula. Sarà cura degli Ordini invitare le farmacie ad essi afferenti ad aderire all'accordo, nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 8 - Norme transitorie

I tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo le normative previgenti.